15

GIUNTA

ALLA MEMORIA

PER

D. PIETRO LA MARINA.

(33)

DOpo eſſerſi pubblicata colle ſtampe la noſtra allegazione ſcritta a favore di D. Pietro la Marina nella cauſa, che ſi agita nel S. C. coll' univerſità di Ceglie, è comparſa alla luce una nuova ſcrittura, il di cui oggetto ſi è di riſpondere alla noſtra allegazione. L'autore di eſſa ſi è ingegnato di opporre al ſiſtema da noi ſeguito alcune leggi, e dottrine, che egli interpetrando a ſuo modo, e travolgendone il ſentimento, ſoſtiene giovevoli al ſuo aſſunto. Quindi acciocchè ſi diſſipi ogni ombra, e ſi dilegui ogni difficoltà, che poſſa far remora nell' animo del S. C., ſcriviamo la preſente memoria. Ella ſarà diretta a riſpondere alle oppoſte teorie. Ella conterrà alcune brevi, e ſolide idee, con cui ſi faran vedere mal confacevoli al caſo le contrarie allegazioni.

Due ſono gli aſſunti, che ſi propone a dimoſtrare il contradittore. L'uno è, che riguardando la promeſſa di Tereſa la Marina il favor della cauſa pia, non potea la promittente iſteſſa rivocarla, ed in pruova di ciò ſi adduce la

legge 15. *Cod. de sacr: Eccleſ:* . L'altro é, che quella promeſſa diretta a beneficare la popolazione di Ceglie, fu un atto dal ſuo naſcere compiuto, e perfetto. Noi all'oppoſto dimoſtreremo, che la promeſſa di Tereſa la Marina non dee dirſi aver riguardata la cauſa pia, e che la legge allegata niente ſuffraga l'aſſunto della univerſità . Dimoſtreremo di piú, che quella promeſſa non dee affatto dirſi un atto perfetto, e compiuto, perchè fu diretto ad un Collegio, cui per difetto di aſſenſo mancava la eſiſtenza legale.

CAP. I.

Si dimoſtra, che la promeſſa di Tereſa la Marina non contiene, nè riguarda la cauſa pia, e quindi la l. 15. C. de Sacroſanctis Eccleſiis *non è adattabile alle cauſa preſente.*

IL contradittore ha allegato a ſuo favore la legge 15. *Cod. de Sacr. eccl.*, ove ſi ſtabiliſce, che promettendoſi, o dandoſi qualche coſa per cauſa pia, diviene tal promeſſa irrevocabile, ancorchè cominciata non fuſſe la eſecuzione, e l'adempimento dell'opera deſtinata ad eſeguirſi . Sù queſta legge fidata la univerſitá animoſamente ſoſtiene, che Tereſa la Marina non potea rivocare la donazione fatta al collegio, che avea riſoluto di eriggere, e che qualunque poſteriore volontá non abbia potuto niente alterare il dritto giá acquiſtato alla cauſa pia.

Per riſpondere come conviene a queſta difficoltà, è pregio dell'opra accuratamente diſcutere, ed analizzare il ſentimento genuino della legge, che ci ſi oppone. Eſſa ben eſaminata, e ſchiarita ci farà da ſe ſteſſa vedere, quanto ſia male a propoſito allegata dal contradittore per norma direttrice a ben decidere la cauſa preſente . Per dritto delle pandette era ſtabilito, che la pollicitazione non doveſſe produr-

durre obligazione, né azione veruna efficace, e valevole, se non che quando fusse indrizzata *Deo*, *vel rei publicæ*. Il favor della religione, e le idee del pubblico vantaggio, e della comune utilità meritarono speciál protezione nella economia delle pubbliche leggi. Malgrado non però, che fussistente, e valido si riputasse l'atto della pollicitazione, quando fusse indrizzato *Deo*, *vel Civitati*, esso era rivocabile ad arbitrio del promittente. In due soli casi la pollicitazione era irrevocabile, ed essi erano cioè o quando *ex iusta causa fiebat*, o pure quando si fusse cominciata l'opera promessa. In questi soli casi avveniva, che la pollicitazione acquistava tanta saldezza, e vigore, che qualunque pentimento posteriore, e qualsivoglia atto di rivoca non poteva annullarla. Cotesta giurisprudenza é a noi suggerita nelle pandette di Giustiniano, e noi giá nella scrittura altra volta stampata, ne abbiamo sviluppata sufficientemente la idea. Nel codice *repetitæ prælectionis* incontriamo uno stabilimento dell' Imperador Zenone, in cui par, che si altera tal sistema. In essa è stabilito, che qualora la donazione riguardasse la causa pia, e fusse insinuata *apud acta*, non potesse più rivocarsi, restando inalterabile dal momento medesimo, che la promittente spiegava l' animo suo deliberato, benchè non si fusse ancora cominciata ad eseguire l'opera promessa. Ecco le parole della divisata costituzione, che quí fedelmente trascriviamo. *Si quis donaverit aliquam rem mobilem, vel immobilem, vel se moventem, aut jus (aliquod) personæ martyris, aut Prophetæ, aut Angeli, tanquam ipsi postea oratorium ædificaturus, & donationem insinuaverit, apud quos necesse est, cogitur opus, quamvis nondum inchoatum fuerit, perficere per se, vel per hæredes, & perfecto operi dare ea, quæ donatione continentur. Idem, & in Xenodochiis, et Nosocomiis, et Ptochiis obtinet, licentia danda episcopis, et Oeconomis convenire ipsos* (1). Da questa legge ognuno può scorgere, che due requisiti ne-

 ces-

(1) *L.* 15. *C. de sacrosanctis ecclesiis.*

ceſſariamente ſi eſigono per renderſi irrevocabile la pollicitazione *ante cæptum opus*. Il primo è, che la donazione contenga un' opera di religione, o tendente alla cauſa pia: il ſecondo è, ch' eſſa debba inſinuarſi *apud acta*. Or può mai il contradittore affermare in buona fede, che nella donazione fatta dalla vedova Tereſa la Marina concorrono entrambi tali requiſiti? Se egli francamente il ſuppone nelle ſue allegazioni, cura noſtra ſarà quella di moſtrar vacillanti le ſue idee, e fallaci le ſue ſuppoſizioni.

Leggendo il tenore dell' intera donazione, che vuolſi fatta da Tereſa la Marina per lo collegio erigendo, niun ſentimento ci ſi eſibiſce, onde poſſa raccoglierſi, ch' ella aveſſe in quell'atto dirette le ſue mire ad alcun fine religioſo, o conducente ad opera di pietà. Ella ſpiegando la cagion finale, e la molla ſpingente di quella ſua determinazione, ſcolpitamente diſſe, che faceala per voler eſſere benefica alla ſua padria. La beneficenza adunque al luogo de' ſuoi natali, la voglia venutale in cuore di accreſcere i comodi di quella popolazione, le vedute della pubblica utilità, eran l'idee, che le ſi volgeano nell'animo. Or come potrà mai perſuaderſi l'avverſaria, che queſto fine ſi confonda, e vaglia lo ſteſſo, che un oggetto di religione, e di pietà. Se ogni azione ſi determina dal fine, come aſſicurano i filoſofi, ſe l'oggetto cui tende ne ſpecifica l'indole, e la qualità, a me pare, che avendo Tereſa la Marina ſpiegato un oggetto più toſto profano, che religioſo, è una voce azzardata il dire, che quella donazione *reſpexit cauſſam piam*. Se niuna idea traluce dalla donazione, onde ſi poſſa affermare, che ſia derivata da animo determinato da motivi di religione, ſe le vedute di Tereſa la Marina riguardarono più toſto l' utilità pubblica, che verun opera di pietà, é una ſtravaganza il ſoſtenere, che quella pollicitazione aveſſe avuto l' oggetto della cauſa pia, e della religione. Come fingerlo noi, quando la donante niente diſſe, e niuna parola ſpiegò, che tanto poteſſe indicarci? In fatti non è egli più veriſimile, che la vedova Tereſa la Marina nel fare quella preteſa liberalità fuſſe ſtata animata dalla ſeducente idea di render

per-

perpetua la sua memoria, e celebre il suo nome, e benemerito alla posterità? Chi può sapere, ed accertarci con sicurezza, che un pizzicor di gloria non avesse eccitato il di lei animo a quella beneficenza, giacchè, come attesta Cicerone, la gloria risulta dalle opere luminose, e dirette alla comune utilità? Qual pruova può assicurarci, che ella non fusse stata occupata dalla piacevole idea di rivivere nella posteritá, (1) rendendosi benemerita colla istituzione del collegio, per risvegliare nelle future età una grata, e dolce rimembranza di se medesima? Or questi fini, quantunque niente vituperevoli, anzi pur degni di lode, qual rapporto, e qual influenza hanno colla religione, e colla causa pia?

Per meglio sviluppare queste veritá, e rilevarle con più nitida dimostrazione, non è fuor di proposito l'investigare sulla guida degl' interpetri delle scuole antiche, e nuove quali siano le donazioni *ad pias causas*, ed in quali specie si possano adattare. Il profondo, e sensato Paolo de Castro comentando la divisata *legge* 15. le spiega così: *Item nota, quæ dicantur donationes ad pias causas, quia* (sunt) *illæ, quæ fiunt piis locis, vel pauperibus. Item in redemptionem captivorum, ut dicit Baldus, non solum ab hostibus, & a latrunculis, sed etiam si sunt in carceribus communibus pro maleficio* (2). Similmente il dottissimo Ugon Donello volendo noverare quali siano quei legati, e quelle disposizioni, che secondo la mente di Giustiniano, e della giurisprudenza romana son allogate nella classe, e nel ruolo delle pie disposizioni, dice così. *Exceptum postea a lege falcidia, & si quid ad pias causas quascunque legatum sit. Effectum constitutione Justiniani novella de Eccl. tit. CXXXI. §. si autem heres. Atque in hoc numero eidem Justiniano hæc habentur, quæ Deo, quæ Ecclesiæ, quæ in redemptionem captivorum, in alimoniam pauperum, & miserabilium personarum, quæ ad ædificationem, aut refectionem religiosorum,*

(1) *Solatium fati voluntas ultra fatum.* Lipsius in præfat. ad Lib. de Cruce.

(2) *Castr. in Comm. ad l. XV. Cod. sacr. Eccl. n.* 3.

locorum relicta sunt (1). Simili idee spiega il Duareno in simile occasione (2). Perchè dunque possa dirsi, che una disposizione contenga la causa pia, niente vale, che sia diretta a beneficio di un comune, o tenda all'utile pubblico, ma bisogna, che sia diretta al favor della religione, e della pietà, o pure quando si disponga un'opera animata dalla carità cristiana indrizzata unicamente a sollievo de' poveri, *& pro redimendis peccatis, vel pro anima donantis.* Ecco le caratteristiche, che distinguono le disposizioni profane da quelle, che sono tendenti alla causa pia. Ecco quali cose debbono verificarsi per dirsi la pollicitazione valevole, e fussistente in guisa, che non possa il promittente ricederne in conto veruno.

In compruova di ciò ella è grave considerazione, che gl'imperatori Leone, ed Antemio non accordarono i privilegj, che convengono alla Chiesa, ed alla causa pia, senonche a quelle opere di pubblica beneficenza, che son dirette al sollievo delle persone miserabili, quali sono gl'infanti esposti, i poveri, cui per vecchiaja, o per malattia manca ogni risorta a poter fussistere, e gli orfani, o siano minori destituti di genitori, e di sostanze; per sollievo de'quali sono istituiti i pubblici alberghi, ove tali persone benignamente si accolgono. Così invero essi stabilirono con una solenne costituzione contenuta nella *leg.* 35. *C. de Episcopis*, *& Clericis*, ove di tali luoghi di pubblica pietà espressamente si parla, come ben si rileva dalle seguenti parole: *Valde etenim hoc videtur esse necessarium: cum exinde sustentatio, vel educatio orphanis, atque egenis, & usibus ecclesiasticis, ac ptochotrophiis, vel aliis ceteriis comparetur*; soggiungendo, che tali luoghi di pubblica beneficenza godessero quei privilegj, che alla Chiesa si accordavano: *omnibus privilegiis, quæ eadem Sancta Ecclesia, vel nunc adipiscitur, vel postea merebitur, perpetuo potiri pietatis intuitu decer-*

(1) *Donell. de jur. civil. lib. VIII. tit. XXVII. n.* 17.
(2) *Duaren. Comm. ad l. Falcid. cap. VIII. in fin.*

cerninus. Ecco dunque, come l'*intuitus pietatis* ſecondo la determinazione de' lodati Imperadori ſi adatta ſolo ne' caſi, in cui l'opera tenda al ſollievo, ed al vantaggio unicamente delle perſone miſerabili, e che richiamar debbono la pubblica compaſſione. A tali opere ſoltanto ſono ſtati accordati i privilegj, che convengono alle Chieſe, ed alla cauſa pia. Al ſentimento della Legge coincide il penſar de' Dottori, tra quali il graviſſimo Tuldeno coſí elegantemente ſcrive: *Ad religionis cultum proxime accedunt officia beneficentiæ in perſonas miſerabiles, ut ſunt infantes expoſiti; pauperes, ſenio potiſſimum, vel morbo afflicti; minores quoque orbati parentibus, & patrimonio: in quorum ſolatium inſtituta loca vocantur Brephotrophia, Ptochotrophia, & Xenodochia, denique Orphanotrophia, quæ iisdem fruuntur privilegiis, auibus Eccleſia. leg. 35. D. de Epiſcopis & Clericis* (1). Per tutto ciò è chiaro, che ſecondo il ſentimento della Legge, allora ſoltanto ſon forniti de' privilegj della cauſa pia i corpi morali, quando cioè eſſi per loro primitiva iſtituzione ſon diretti a favore delle perſone miſerabili, che debbono eccitare la pubblica compaſſione, e ſentimenti della carità criſtiana, non giá quando nulla di ciò ſi fuſſe inteſo diſporre.

Coerentemente a queſte idee il dottiſſimo Tiraquello ſcrive, che ſe taluno ordinaſſe un opera di maritaggi, ſenza ſpiegare, che di tali maritaggi doveſſero godere unicamente *le donzelle povere*, tal diſpoſizione non debba meritare il nome di cauſa pia, nè godere i privilegj, che a quella vanno congiunti. Eccone le parole: *Ideo, & ea diſtinctio, quam in alimentis diximus, in dote quoque procedit, ut videlicet tunc demum legatum dotis ſit pium, ſi relictum ſit pauperi, non diviti* (2). Lo ſteſſo afferma il de Franchis: *Vera eſt concluſio, quod legatum etiam quod dicatur in eo fieri pro anima, aut pro amore Dei, non eſt pium,*

(1) *Tulden. in Cod. lib. I. tit. III.* §. 8.
(2) *Tiraquell. de privileg. cauſſæ piæ in præfat. n.* 7.

pium , *ſi fiat diviti* (1) . E con maggior preciſione Carlantonio de Luca ſcrive: *Præſertim cum ceſſante pauperta-tis ratione , nulla ratio appareat pietatis in huiuſmodi reli-ctis , liberalitatem enim debemus a pietate diſcernere* (2) . Applicando ora queſte dottrine al caſo preſente, quale idea ne riſulta? Tereſa la Marina quando immaginò di erigere il Collegio delle arti nello ſuo Paeſe , niuna predilezione moſtrò per i poveri, né verun favore ſpiegó per eſſi. Dunque non fu la idea della carità criſtiana che animavala, nè il vantaggio dell'anima ſua ebbe in veduta nel proporſi la fondazione di quel Collegio. Il ſuo ſcopo fu unicamente quello di perpetuare la ſua memoria con opere grandioſe, ed utili, fine, che comunque lodevole , non può meritare l'elogio di religioſo, e pio. Se poi il mio contradittore voleſſe imprendere a ſoſtenere, che colla erezione di quel Collegio , ſi occupava la gente inutile, e ſi diſtoglieva ſpecialmente la gioventù da quell'ozio fatale , ch'è la cagion producitrice del mal coſtume, e quindi pare, che quell'opera conduce alla pietà , ne aſcolti di grazia la riſpoſta . Per dirſi un atto eſſer diretto alla cauſa pia, biſogna, che *primario* , *& immediate* riſguardi il favor della religione , il vantaggio dell'anima , e l'aumento della pietà criſtiana , e non già, che ciò poſſa ſorgerne *mediate, et per conſequens*. Così inſegnano i noſtri Scrittori, tra i quali meritano diſtinto luogo il Menochio , ed il de Luca . Le parole del primo ſono: *Non etiam obſtat , quod in dubio favendum ſit cauſæ piæ : Quia reſpondetur id procedere , quando* DE SE IMMEDIATE SUNT PIÆ, ET RELIGIOSÆ , *non autem quando agitur de utilitate pecuniaria* . (3) Il de Luca ſimilmente dice eſſer ben da diſtinguere l'idea della beneficenza , dalli ſentimenti dettati dalla pietà criſtiana , *Semper ubi lar-*

(1) *De Franchis deciſ.* 565. *n.* 4.

(2) *De Luca obſervat. ad deciſ.* 565. *De Franch. n.* 2. *in medio.*

(3) *Menoch. de præſumpt. lib. VI. pr.* 84. *n.* 18.

largitio eſt , adeſt liberalitas , pietas vero , ubi VEL IMMEDIATE ALIQUID FIT AD DEI , ET SANCTORUM HONOREM , ET AD SUBLEVANDAM PROPTER DEUM PROXIMI INDIGENTIAM (1) . Da ciò è evidente, che allora ſoltanto una diſpoſizione diceſi contenere la cauſa pia , e può meritarne i privilegj, quando riſguarda direttamente , ed *immediate* il favor della religione, e della pietà criſtiana, non già quando per una derivazione poſſa qualche utile effetto riſultarne.

In maggior compruova delle coſe dimoſtrate, giova quí riferire quel che Franceſco di Moſtazo nel ſuo voluminoſo trattato *de cauſſis piis*, eſaminando un articolo analogo a quel che abbiam tra le mani , con ſano avvedimento riflette . Egli ſul dubbio ſe il laſcito *cauſa ſtudii* ſi debba riputar pio , o nò , ragiona a tal modo . Se la diſpoſizione è eſpreſſamente diretta a beneficio de' poveri ad oggetto di facilitare ad eſſi l' acquiſto di qualche ſcientifica facoltá , il legato ſarà ſempre *cauſa pietatis* , qualunque ſia la ſcienza , e lo ſtudio , a cui ſi rivolgano . Se poi il laſcito non è deſtinato eſpreſſamente a ſollievo de' poveri , in tal caſo deeſi diſtinguere , quali ſian quei ſtudii , e quelle facoltá, a cui il laſcito è deſtinato . Se coteſte facoltá hanno per immediato oggetto la conoſcenza di Dio, e la ſalvezza delle anime , il legato ſi dirà pio. Ma ſe tali circoſtanze non concorrono, non potrà la diſpoſizione meritare il nome, e i privilegj, che van congionti alla cauſa pia : Udiamone le parole ; *In hoc dubio caſus quæſtionis præmittendus eſt , non enim agitur , quando legatum relinquitur ſcholari pauperi ad ſtudia , tunc enim licet medicinam , ac jus civile profiteatur , pium eſt legatum, adeſt enim in paupertate illius cauſa pietatis . Nec conſideranda eſt ſcientia , quam capere tentat : Eſt enim difficultas , quando ſcholaſticus habet ſuam ſubſtentationem , attamen eupenſas ei ad ſtudia teſtator relinquit . In hoc igitur ca-*

(1) *De Luca ad deciſ. DLXV. de Franch. num.* 2.

caſu facultates, ſeu ſcientiæ ipſæ penſandæ ſunt, ita ut ſi expenſæ illæ relinquantur ad addiſcendam ſacram theologiam, pium erit, nam iſtæ facultates ſe exercent in agnitione Dei, et animarum ſalute . . . Si vero expenſæ iſtæ relinquantur ad addiſcendam medicinam, ius civile, aut philoſophiam ſine ordine ad theologiam, ſtricte loquendo cauſa pia non eſt, nam licet cauſa iſta ſit favorabilis, non tamen eſt pia cauſa ſtricte ſumta (1).

Il Foro non ſi é mai allontanato da queſto ragionevole ſiſtema, e lo ha ſeguito nelle ſue deciſioni. La Ruota Romana, la quale eſteſe tanto la idea della cauſa pia, che videla anche dove non era, e s'ingegnò pur d' intruderla, dove non capiva: la Ruota Romana, che ſpinſe tant'oltre i privilegj della cauſa pia, che immaginandoli anche ne' caſi, dove la Legge nol dice, dié motivo agli eruditi oltramontani di dire, che aveſſe ecceduti i limiti della moderazione (2), non ſeppe tuttavia diſconvenire dalle diviſate teorie. Eſſa dunque deciſe, che laddove in un opera qualunque di beneficenza non vi fuſſe la eſpreſſa, e ſpecial menzione de' poveri, ed eſſi non fuſſero ſpiegatamente contemplati, non ſi doveſſe in tal caſo riconoſcere la cauſa pia. Eccone le parole: *Adverte ſecundo non poſſe dici donationem ad piam cauſam, quando paupertatis nulla fuit facta mentio, ſed ſolum conſanguinitatis.* (3) Soggiunge, che ove non ſia chiaro, che la povertà ſia ſtata la cagion finale, e la molla ſpingente à donare, non mai ſi dice la donazione direrta alla cauſa pia, benché povere ſiano le perſone, che aſpirano a goderne, richiedendoſi la intenzione di favorire i poveri ſpiegatamente eſpreſſa dalla donante:

(1) *Franciſc. de Moſtazo cap. 3. n. 21. et 22. de cauſ. ſis piis.*

(2) *Illa privilegia (cauſæ piæ) non tam ex jure noſtro, quam ex interpretum commentis inducta ſunt, qui ſæpe privilegia præter rem accumularunt.* Ritherſus: ad novell. Part. I. Cap. VIII. nnm. 21.

(3) *Rot. Rom. deciſ. 17. num. 14. part. XIII. recentior.*

te: *Amplia, etiamsi concurrat paupertas, quia tali casu non censetur causa finalis donationis.* (1) Sù tali idee la Ruota francamente deciſe, che *ejus privilegia ceſſant, ubi non conſtat de paupertate* (2).

Da tutto ciò riſulta, che non avendo Tereſa la Marina conſiderato con iſpecialità i poveri, né riguardando il collegio da lei ideato un' opera, che immediatamente ſia diretta alla pietá, ed al culto religioſo, non può a buona ragione ſoſtenerſi, che quella donazione contenga la cauſa pia. In effetti chi ſoſterrà, che le tante fabbriche di manifatture, di ſeteria, e di panni nel noſtro Regno introdotte dalla cura vegliante del Governo per favorire l' utilitá politica dello ſtato, riguardino il favore della cauſa pia? Or Anna Tereſa la Marina, e chi da lei eſpiscó quella promeſſa non ebbe preſente che l'utilità politica della ſua patria. In effetti é così conceputa la promeſſa.

Ma a che tanto affannarci a voler dimoſtrare più ampiamente coteſto aſſunto, ſe la ſteſſa legge allegata dal contradittore individuando con preciſione gli oggetti della cauſa pia, per cui la pollicitazione ſi renda irrevocabile, ci trae facilmente da impaccio? Primieramente ſi dice: *Si quis Deo, Angelo, vel Martyri &c.* La donazione di Tereſa la Marina non fu diretta né all' Altiſſimo, né a verun Angelo, nè ad alcun martire: *Similiter, & in Xenodocbiis, & Noſocomiis, & Ptocbiis:* La donazione di Tereſa la Marina non riguardò verun albergo, ove ſi accolgono i poveri, o i pellegrini, o gli ammalati. Dunque ſe quella donazione non ebbe in veduta vetun di quegli oggetti, che la legge ebbe in conſiderazione, come potrà dirſi, ch' ella ſia analoga al caſo preſente, e ſi meni a decidere la noſtra controverſia? Ecco dunque ad evidenza dimoſtrato, che manca il primo, e principal requiſito, che ſi eſige nella coſtituzione di Zenone per la irrevocabilità della pollicitazione.

Il

(1) *Rot. loc. cit. num.* 15.
(2) *Rot. ibid. num.* 13.

Il ſecondo requiſito, che va richieſto per dirſi irrevocabile la pollicitazione *etiam ante cœptum opus*, é la inſinuazione *apud acta*. E quando ciò non foſſe ſeguito il promittente *poterat impune poenitere*. Or é d' avvertirſi, che nell' adattazione del dritto Romano contenendo eſſo una legislazione eſtera, l'accorto Giuriſperito convien che metta occhio a vedere, ſe ſia quella legge ricevuta, e ſe non altrimenti debba conformarſi per la politica, e per lo dritto pubblico di quella nazione, preſſo cui vuolſene far uſo. Quindi è, che ſiccome per dirſi perfetta una pollicitazione diretta alla cauſa pia per la legge di Zenone biſognava, che foſſe inſinuata, e prima che ció avveniſſe riputandoſi imperfetta, il promiſſore potea rivocarla, e di niun valore riputavaſi: Così la cangiata polizia de' tempi, ſiccome ha mandato in diſuſo l'atto dell' inſinuazione, non permette che una promeſſa contenente l'erezione di un collegio, ancorchè diretto a cauſa pia, poſſa riputarſi perfetta ed obbligativa, prima dell' interpoſizione dell' aſſenſo. Ed eccoci alla dimoſtrazione promeſſa nel ſecondo capo.

C A P. II.

Si dimoſtra invalida, ed imperfetta la pollicitazione fatta al collegio erigendo per la mancanza dell' aſſenſo del Principe.

E' Dritto inviolabile della Sovranità, che non può ſtabilirſi nella civil ſocietá alcun corpo morale capace di figurare, e di fare acquiſti ſenza il ſuo ſpecial permeſſo, ed approvazione. Al ſommo moderatore dello ſtato appartiene, *videre ne quid regimen detrimenti patiatur*. Adunque alla ſomma poteſtà appartiene con vegliante diſciplina il vedere, ſe s' introduce nel ſuo Regno novità alcuna, che offenda i ſuoi dritti, o che turbi la pubblica ſalvezza, e tranquillità, o che roveſci le leggi, e le antiche conſuetudini del popol ſuo. Laddove pertanto ſi voglia far ſorgere

una

una nuova adunanza nello ſtato, è ſpecial dritto del Sovrano il fare eſattamente diſcutere, ſe convenga approvarla, e ſe il vantaggio publico, e il publico riposo il comporti. Qualora il Sovrano uſando del ſuo reale arbitrio trovaſſe degna di approvazione quell' adunanza, egli l' autorizza, e le comunica a tal modo la figura di corpo morale. Allora per virtù dell' aſſenſo del Principe quell' adunanza ſi conſidera come una perſona civile eſiſtente, e quindi avviene, che il collegio é nella ſocietà, e ſi rende capace di novelli acquiſti, di dritti, ed azioni, come ogn' altro cittadino. Se la cura di tutto il corpo politico è riposta nel Sovrano, che dee cuſtodirlo da tutto ciò, che poſſa ledere la ſicurtà, e tranquillità interna del medeſimo, ſe egli dee far sì, che tutto ſi pieghi all' uniſono, non può metterſi in dubbio sì fatto dritto.

Queſta verità è ſtata riconoſciuta da tutte le nazioni culte, e ſiccome in eſſa convengono tutte le genti ben regolate, può ben dirſi, che ſia una inviolabile regalia. I collegj, e le adunanze, riflette il divin Platone, ſe per alcuni riguardo poſſono eſſere conducenti alla publica utilità, ſono non però nocive, e cagioni di mille inconvenienti per lo ſcompiglio, che può naſcerne allo ſtato. Ἐστι γὰρ τὰ γυμνασια παντα, καὶ τὰ ξυσσιτια πολλὰ μὲν ἀλλὰ ὠφελεῖ τὴν πολιν· πρὸς δὲ τὰς ἑταιρίας κακὰ ἐστιν (1). Egli ne reca gli eſempj della Beozia, e di Turio, ove tali collegj degenerarono in iſcuole di mal coſtume e di crapola.

Preſſo i romani ſotto il Conſolato di Giulio, e Marzio, e propriamente nell'anno di Roma 689., fu promulgato un Senato Conſulto, in cui fu proibita ogni unione di collegj, ed in eſſo non ſi tacque la cagion del divieto, che fu queſta. *Hominum humilium coitiones in Civitate non ſatis tutæ videbantur*. Onde Aſconio Pediano così ragionò. *Senatuſconſulto ſublata ſunt collegia, quæ adverſus Rempublicam videbantur eſſe* (2). Una ſana politica dettò ai Romani, che i collegj, e le adunanze tutte ſi doveſſero ri-

pu-

(1) Plato *de legib. lib.* 1.
(2) *Aſconius Pædian. ad Ciceron. in Piſon.*

putare illecite, e criminoſe, dove l'approvazion del governo loro mancaſſe, e non fuſſero ſtabilite col permeſſo della publica autorità. E' riſaputo, che prima di Coſtantino il grande non eſſendo ancora le Chieſe de' criſtiani autorizzate dal governo, ſi riputavano corpi illeciti, e quindi ineſiſtenti, ed incapaci di acquiſti. L'Imperador Coſtantino fu il primo, che donando la pace alla Chieſa, ordinò, che le Chieſe de' criſtiani, che prima eran proibite, e ſi credean collegj illeciti, ſi fuſſero per lo innanzi lecite, e permeſſe riputate (1). L'Imperador Coſtantino adunque usò in tale occaſione di quella facoltà, che non derivando da altro fonte, ſe non dalla ſomma poteſtà, ne ſiegue, che i principi poſſono a loro arbitrio negare le unioni, o ſoſpenderle, o toglierle, ſecondochè l'uopo dello ſtato il richiede. Sono chiare ſu tal propoſito le voci della legge: *Neque ſocietas, neque collegium, neque hujusmodi corpus paſſim omnibus habere conceditur. Nam, & legibus & Senatusconſultis, & principalibus conſtitutionibus ea res coercetur* (2). Quindi tutti i ſcrittori di ragion publica, e di giuriſprudenza atteſtano concordemente, che per potere un corpo morale eſiſtere, ed eſſere capace di acquiſti, debba avere ottenuta nella ſua primiera iſtituzione, l'aſſenſo nelle forme ſollenni della publica autorità.

Premeſſe queſte teorie, io non ſo con qual plauſibile ſiſtema legale ſia venuto in penſiere alla Univerſità di Ceglie di ſoſtenere come valevole, e ſuſſiſtente la pollicitazione fatta a quel collegio di arti, che avea immaginato di erige-

re?

(1) *Et ſi ad Conſtantini M. ferme tempora chriſtianorum Eccleſiæ publice quicquam ex ultima voluntate capere non poſſent, non magis, quam Judæorum univerſitas. L. 1. Cod. Inſt. de hered. Inſt. de Judæis, aliaque* COLLEGIA, QUÆ NULLO SPECIALI PRIVILEGIO SUBNIXA ERANT *l. 8. Cod. Inſt. de hered. inſt. eo quod chriſtianis coire non liceret, illicitaque eorum collegia eſſent. Gothofr. in l. 4. Cod. Theodoſ. de Epiſcop. & cleric.* Si vegga anche il Giannone *Stor. civil. lib. 12. Cap. IV. §. 1.*

(2) *L. 1. D. quod cujuſque univerſitatis nomine &c.*

re? In qual giurisprudenza regge quel che il contradittore in aria di franchezza assume, cioè, che la donazione di Teresa la Marina indrizzata a quel collegio fu dal suo nascere perfetta, ed obligatoria? Come può dirsi, che vaglia una donazione diretta ad un essere imaginario, ad un corpo, cui mancava la esistenza politica per non essersi interposto l' assenso, che unicamente potea animarlo, e dargli essere, e vita? Non è un eccesso di stravaganza quel, che l'avversario trascorre a dire, cioè, che quella donazione non che valida, e sussistente, abbia pur trasferito il dominio a quel collegio, e sia pur divenuta irrevocabile? Se egli è vero, che *non entis, nullæ sunt qualitates*, come può in buona fede affermarsi, che quel collegio, che ancor non avea essere, e vita, abbia potuto legalmente acquistare il dominio di quelle robbe, che gli si volean trasferire? Se lecito dicesi quel collegio soltanto, al quale per l' assenso del principe *licet coire*, se il difetto dell' assenso fa che illecito, ed insistente si debba riconoscere, in che modo può idearsi sussistente, e perfetta la donazione di Teresa la Marina diretta a quel collegio, il quale nè esisteva, nè potea essere soggetto capace di legittimo acquisto? Egli é ciò tanto vero, che molti eruditi Scrittori, e valentuomini a ragion veduta sostengono, che per potersi stabilire nella società un corpo morale capace di fare acquisti, richieggonsi due distinti, e separati assensi del principe. L' uno, che comunica il *jus coeundi*, e l'altro, che lo rende abile al *jus capiendi*. Il primo é diretto a dar la esistenza al collegio, facendo, che di più individui si formi un corpo legittimo. Il secondo fa, che il corpo divenuto legittimo in virtù del primo assenso possa legittimamente acquistare, e ritenere quel che acquista. Tal necessità del doppio assenso ben si raccoglie da un solenne rescritto degli Imperadori Diocleziano, e Massimiano, ch' é espresso così. *Collegium*, SI NULLO SPECIALI PRIVILEGIO SUBNIXUM SIT, *hereditatem capere non posse, dubium non est* (1). Questo rescritto fa chiaro, che neppure i collegj leciti sono

(1) *L. collegium* 8. *C. de hered. instit.*

no al caso di potere acquistare, se oltre all' assenso, ed all' approvazione del principe nella loro erezione non abbiano ottenuto novello assenso contenente la special grazia di poter acquistare. I collegj non approvati dall' autorità civile sono nel linguaggio legale denominati *conventicula*, i quali lungi di essere capaci di acquisti, sono dalle leggi severamente puniti. Cosí ci assicura il Duareno. *Sed animadvertendum est omnia hujusmodi corpora, collegiaque veteribus suspecta fuisse . . . Unde fit, ut nullum collegium jure romano licitum sit, nisi specialiter permissum fuerit l. 3. de colleg. l. 1. quod cujusque universitat. Proinde qui illicitum collegium usurpaverint, puniuntur extra ordinem ad exemplum scilicet legis Juliæ de vi publica* (1). Similmente il profondo Ulrico Ubero scrive a tal modo: *Nullus cœtus potest habere jus, & effectus personæ competentes, nisi aliqua civili unione constet*: NON POTEST RES ADQUIRERE, NISI PERMISSU CIVILIS IMPERII STABILITUS, ADDO, ET PROBATUS SIT, *talis enim esse debet permissio* (2).

I Sovrani del nostro Regno hanno sempre guardata, e custodita con occhio di gelosia cotesta regalia, in guisa, che il nostro amabile Principe con solenne dispaccio nell' anno 1768. dichiarò, e prescrisse, *che il Regio assenso è quello, che fà il primo principio della esistenza legitima di qualunque collegio*. Ed è da marcarsi, che ciò egli stabilì, anche se il collegio avesse un oggetto di religione, e di pietà.

Per queste indubitate teorie uniformi alla ragion politica, ed al dritto Romano, e Patrio, sembra sicuro, che non può stabilirsi nella società verun corpo, che possa figurare una persona morale capace di obligazioni, e di dritti, se non coll' assenso del Sovrano. In fatti qual cosa si può immaginare piú ingiuriosa alle fauste idee di un regolato governo, quanto lo è il presumere, che possa nascere, e stabilirsi una picciola società in mezzo alla società civile, sen-

za

(1) *Duaren. Comm. in tit. de colleg. & corpor. pag.* 206. *Tom.* 3. *Edit. Lucens.*

(2) *Huber. de Jure Civit. pag.* 448.

za la dipendenza, ed approvazione della gran ſocietà di cui è parte, e per eſſa del ſommo imperante, che ne há il regolamento? E' un aſſurdo adunque sgridato dalla politica, e dalla giurisprudenza il ſupporre valevole quella donazione, che ſi preſume fatta da Tereſa la Marina ad un collegio, cui mancava la eſiſtenza politica, e che non eſſendo ancora perſona morale, non era ſoggetto capace di obligazioni, e di dritti. Come dunque ſupporre obligatoria quella pollicitazione? Se dritto, ed obligazione ſono idee di rapporto ſtrettamente congionte tra loro, di tal che l' una non può ſtare ſenza l'altra; pare una ſolenne ſtravaganza il dire obligatoria, ed irrevocabile quella donazione da parte della promittente, mentre il collegio, cui mancava il *jus coeundi*, non poteva acquiſtarla, perchè non era ſuſcettibile di dritti, e di acquiſto veruno.

In confermazione delle coſe fin' ora sviluppate, e dimoſtrate, credo opportuno riferire un reſponſo dal giureconſulto Paolo aſſai confacevole al caſo. Se un laſcito è diretto ad un Collegio, vale, o pur nò? Ecco la ſpecie propoſta. Egli diſtingue a tal modo. Se al Collegio *licet coire*, il legato è valevole, ed è dovuto. Ma ſe il Collegio non hà il *jus coeundi*, perchè non approvato dalla legitima autorità, il legato è invalido, e ſi caduca, purché non ſia diretto a particolari individui. E' pregio dell'opra traſcriverne le parole: *Cum Senatus temporibus D. Marci permiſerit collegiis legare, nulla dubitatio eſt, quod ſi corpori, cui licet coire, legatum ſit, debeatur*; CUI AUTEM NON LICET, SI LEGETUR, NON VALEBIT, *niſi ſingulis legetur: Hi enim non quaſi collegium, ſed quaſi certi homines admittentur ad legatum. L. XX. D. de rebus dubiis.*

Ecco dunque ad evidenza definito, che qualunque liberalità ſi voglia uſare ad un Collegio, cui manca la ſolenne approvazione del Principe, ſarà ſempre un atto inutile, e vano, che va a ricadere nella maſſa del nulla.

Le coſe dimoſtrate fan vedere, che la promeſſa di Tereſa la Marina fu vana anche nel caſo, che foſſe ſtata fatta alla univerſità, perchè diretta alla formazione di un Collegio, che non eſiſteva, e quindi fu ſempre permeſſo alla promit-

mittente rivocarla, fino che l'opera, che si aveva prefisso, non sarebbe stata autorizzata da Regale assenso. Ma che diremo nel caso presente, in cui la pollicitazione lungi di essersi fatta all'universitá, fu indrizzata allo stesso Collegio erigendo, vale a dire ad un essere immaginario, che non era soggetto abile ad acquisto veruno? Che ha che fare la universitá col Collegio, il quale non era, che un essere, che si sperava di esistere, quando la publica autoritá, e la solenne approvazione del Governo gli avesse data la esistenza. Che ha che fare l'Universitá col Collegio erigendo, a cui la donazione si diresse? In fatti egli è risaputo, che altra è l'universitá, ed altri sono gl' individui particolari, che la compongono; onde ciò che dee l'universitá, non è dovuto dagli individui, e ciò che é proprio degli uni, non può dirsi di appartenenza dell' altra. Come dunque può dirsi fatta a beneficio dell'universitá quella donazione, mentre fu diretta al Collegio erigendo, che si sperava di essere una persona morale compresa in quella universitá? Senta dunque il Contraditore quel che Ulpiano decide. *Si quid universitati debetur, singulis non debetur: Nec quod debet universitas singuli debent* (1). Da questa regola di giurisprudenza indubitata e sicura, ben si raccoglie, che essendo diversa l'universitá, e distinti i suoi dritti dagl' individui, che la compongono, non può dirsi proprio di essa, quel chè si è promesso ad un Collegio, che si dee formare da alcuni particolari individui della stessa universitá. Ed ecco chiaramente dimostrato, che il sistema dell'avversario analizzato coll' idee della giurisprudenza, e del buon senso, si riduce ad uno sforzo d'ingegno destituto di appoggio, e sussistenza. Il risultato adunque delle cose fin'ora sviluppate fa vedere apertamente, che la intrapresa dell' universitá di Ceglie è contraria non solo al sistema legale, ma è contradetta eziandio dalle più sacre massime della politica, e del *jus publico*, e non può sostenersi senza rovesciare le idee p. ricevute conservatrici del buon ordine, e del comune riposo.

Di casa li 13. aprile 1803.

Felice Parrilli.

(1) *L. VII. §. 1. D. quod cujusque universit. etc.*

VA1
1546833